Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 160 del 17 giugno 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 17 giugno 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1962

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1962, n. 5.
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 39 del 6 luglio 1962*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 4 maggio 1956, n. 16, concernente il trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione autonoma della Sardegna, sono abrogati.

Art. 2.

Per il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale, si applicano le norme di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge 15 aprile 1961, n. 291, sono applicabili per tutti i servizi d'istituto svolti dal personale regionale nell'intero territorio della Regione sarda.

Art. 3.

Sono estese al personale regionale tutte le variazioni in aumento o in diminuzione che lo Stato dovesse in avvenire apportare al trattamento economico di missione e di trasferimento del proprio personale.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

A favore del capitolo 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1962 è disposto lo storno della somma di L. 500.000 dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 giugno 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1962, n. 7.

Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna, n. 43 del 4 agosto* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Compiti e funzioni degli organi della Regione

Art. 1.

Le direttive per la formulazione dello schema generale di sviluppo economico e sociale della Sardegna, nonchè del Piano e dei programmi di cui all'articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, ai fini dell'articolo 1 della stessa legge sono determinate dalla Giunta regionale quale organo esecutivo della Regione.

Art. 2.

L'Assessorato alla rinascita dà attuazione alle direttive della Giunta regionale indicate dal precedente articolo.

A tal fine:

a) predispone lo schema generale di sviluppo della Sardegna in armonia con gli indirizzi della programmazione e con le tendenze dello sviluppo nazionale;

b) elabora il piano organico di interventi, i programmi pluriennali e i programmi annuali di cui all'articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, formulandoli in aderenza alle « zone omogenee » individuate secondo le indicazioni del secondo comma dell'articolo 1 della legge citata;

c) propone le iniziative atte ad assicurare il coordinamento dei programmi dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali con lo schema generale di sviluppo e con il piano ed i programmi straordinari di intervento;

d) cura il coordinamento, in sede regionale, dei programmi deliberati dai competenti organi statali, da enti pubblici operanti in Sardegna o da enti locali con lo schema generale di sviluppo e il piano ed i programmi straordinari di intervento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 3.

Al fine di assicurare la maggiore partecipazione della collettività regionale alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo economico e sociale dell'Isola, l'Assessorato alla rinascita, sulla base delle direttive della Giunta regionale, promuove la partecipazione dei gruppi sociali al raggiungimento delle finalità dello schema generale di sviluppo, del piano e dei programmi di intervento; d'intesa con gli Assessorati competenti cura la preparazione del personale dirigente per la realizzazione della politica di sviluppo e l'istituzione dei centri e nuclei di assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione di cui agli articoli 11 e 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 4.

L'Assessorato alla rinascita elabora, d'intesa con i competenti Assessorati, lo schema generale di sviluppo di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 2 della presente legge e lo trasmette al presidente della Giunta regionale che lo sottopone all'approvazione della Giunta medesima.

L'Assessorato alla rinascita, d'intesa con gli Assessorati competenti, cura altresì la elaborazione del piano straordinario d'intervento, dei programmi pluriennali ed annuali di cui al secondo comma, lettera *b*), del precedente articolo 2 e li trasmette al Presidente della Giunta regionale che li sottopone all'approvazione della Giunta medesima e provvede per gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Presso l'Assessorato alla rinascita è istituito un Comitato di esperti di alta qualificazione nelle discipline attinenti al Piano, di numero non superiore a dodici, presieduto dall'assessore alla rinascita.

Detto Comitato ha il compito di collaborare con l'assessore alla rinascita per i fini di cui all'articolo 2.

L'incarico agli esperti del Comitato di cui ai commi precedenti è conferito con decreto del presidente della Giunta su proposta dell'assessore alla rinascita, previa deliberazione della Giunta medesima.

Con lo stesso decreto è determinata la misura degli emolumenti.

Art. 5.

Il presidente della Giunta regionale provvede ad assicurare l'organica esecuzione e la rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali.

Le proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale per l'assunzione degli oneri diretti e per la concessione dei contributi ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588, vengono formulate dagli assessori competenti per materia di concerto con l'assessore alla rinascita.

Art. 6.

I rapporti con il tesoriere cui sono affidati i servizi di cassa della contabilità speciale di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, saranno regolati da apposita convenzione.

Il presidente della Giunta regionale gestisce tale contabilità speciale.

Le spese per gli interventi diretti e per la concessione di contributi sono ordinate con provvedimento del presidente della Giunta regionale.

L'assessorato alle finanze, tramite la Ragioneria regionale, effettua il riscontro delle entrate e delle spese della gestione stessa.

Il presidente, sentita la Giunta regionale, su proposta degli assessori alle finanze ed alla rinascita, allo scopo di favorire una più ampia assistenza creditizia alle iniziative degli operatori economici, tenendo conto del rapporto tra gli investimenti effettuati ed i depositi raccolti da ogni singolo istituto nel triennio precedente, nonchè del loro ammontare, può ordinare al tesoriere di istituire speciali conti fruttiferi presso altri istituti bancari operanti in Sardegna, utilizzando una parte delle eventuali giacenze della predetta contabilità speciale.

L'apertura di tali conti correnti fruttiferi può essere operata soltanto quando la misura dell'interesse degli stessi conti da istituire presso gli istituti predetti, sarà non inferiore a quella corrisposta dal tesoriere.

Nel contratto regolante i depositi di conto corrente presso i singoli istituti bancari sarà inclusa la clausola stabilente l'obbligo della restituzione immediata al tesoriere, su richiesta del presidente della Giunta regionale, per le esigenze della contabilità speciale.

Art. 7.

L'Assessorato alla rinascita predispone il rapporto annuale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e lo trasmette all'esame del presidente della Giunta che lo sottopone all'approvazione della Giunta e del Consiglio regionale prima della presentazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

In vista della redazione di tale rapporto gli assessorati competenti faranno pervenire alla Presidenza della Giunta ed all'assessorato alla rinascita una relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 8.

La Giunta regionale, sulla base delle proposte organiche che l'Assessorato alla rinascita elabora con il concorso degli Assessorati competenti, determina la priorità di intervento ed i criteri per l'utilizzazione dei fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio regionale ed impartisce le direttive per la formulazione dei programmi di competenza della Regione, nonchè degli enti sottoposti alla sua vigilanza.

In armonia con quanto previsto nel comma precedente ed ai fini del coordinamento di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 6 della legge 11 giugno 1962, n. 588, gli Assessorati competenti predispongono i rispettivi programmi annuali e li trasmettono al presidente della Giunta regionale per la successiva approvazione da parte della Giunta medesima.

Art. 9.

La Giunta regionale sottopone all'esame ed alla approvazione del Consiglio regionale la relazione illustrativa dello schema generale di sviluppo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 della presente legge, nonchè il piano ed i programmi previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo, prima della presentazione degli stessi al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

CAPO II

Comitato di consultazione e Comitati zonali di sviluppo

Art. 10.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è istituito presso l'Assessorato alla rinascita un Comitato di consultazione.

Il Comitato è composto:

1) da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in campo nazionale;

2) da un rappresentante di ciascuna delle seguenti organizzazioni

Confederazione generale dell'industria italiana, Associazione sindacale Intersind, Confederazione generale dell'agricoltura italiana e Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;

3) da un rappresentante della Confederazione cooperativa italiana e da un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

4) da un rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti e da un rappresentante della Unione regionale dei contadini coltivatori e pastori sardi;

5) da due rappresentanti delle Associazioni artigiane.

Dette rappresentanze sono riferite unitariamente all'intera Regione.

Alle riunioni del Comitato possono altresì essere invitati rappresentanti di altre categorie e di enti economici o culturali, esperti nelle materie oggetto della pianificazione e della programmazione.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su designazione delle competenti organizzazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Ai membri del Comitato spettano i compensi e le indennità nelle misure previste dalla legge regionale 3 febbraio 1961, n. 3.

Il regolamento per il funzionamento del Comitato sarà adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla rinascita entro 30 giorni dall'insediamento, sentito il Comitato medesimo.

Art. 11.

In ogni zona omogenea, determinata secondo i criteri indicati nell'articolo 1, secondo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, è istituito il Comitato zonale di sviluppo, con sede in uno dei Comuni della zona.

Compongono il Comitato:

a) il sindaco, o un suo delegato, e due rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni della zona, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e il sindaco, o un suo delegato, di ciascun Comune della zona, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni o associazioni indicate nel secondo comma del precedente articolo;

c) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza eletti dal Consiglio provinciale della Provincia nel cui territorio ricade il maggior numero dei Comuni compresi nella zona;

d) due esperti nei problemi economici e sociali prevalenti nella zona, uno dei quali esercita le funzioni di presidente del Comitato, da scegliersi, di preferenza, tra il personale qualificato del Centro regionale di programmazione. Qualora nel territorio della zona omogenea siano compresi Comuni di più Provincie, fa parte del Comitato il presidente della Amministrazione provinciale non rappresentata a norma della precedente lettera *c*), o un suo rappresentante.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita e su conforme deliberazione della Giunta medesima.

I componenti di cui alla lettera *b*) sono nominati secondo i criteri previsti nell'articolo 10, per le analoghe rappresentanze.

Il regolamento per il funzionamento del Comitato sarà adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita, sentito l'assessore agli enti locali.

Art. 12.

Il Comitato zonale di sviluppo ha i seguenti compiti:

a) segnalare all'Assessorato alla rinascita, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi generali del piano, le esigenze di sviluppo economico e sociale della zona;

b) suggerire allo stesso Assessorato, che ne terrà informata la Giunta, tutti gli elementi e le proposte ritenuti utili per la migliore formulazione del Piano e dei programmi, tenendo conto della suscettibilità propria delle strutture produttive prevalenti nella zona medesima ed avendo riguardo altresì della situazione dell'occupazione, del reddito e dei prevedibili movimenti della popolazione;

c) presentare segnalazioni e proposte in ordine all'attuazione dei programmi nell'ambito della zona e fornire indicazioni utili per la sollecita ed economica attuazione degli stessi;

d) assumere iniziative di studio dei problemi di maggiore importanza della zona e riferire circa i risultati conseguiti.

Ai lavori del Comitato sono invitati i tecnici operanti nei nuclei e centri di assistenza tecnica e sociale di cui al precedente articolo 3, funzionanti nella zona.

Le funzioni di segretario del Comitato riunito in assemblea possono essere esercitate da un funzionario fornito dall'Amministrazione provinciale, di cui alla lettera *c*) del precedente articolo o, in sua assenza dal segretario del Comune nel quale siede lo stesso Comitato.

L'esame di questioni particolari di alcuni comuni della zona potrà essere delegato ad un apposito sottocomitato, da costituire secondo le indicazioni contenute nel regolamento previsto nel precedente articolo.

Le spese per il funzionamento del Comitato saranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 11.

CAPO III

Centro regionale di programmazione

Art. 13.

Per la predisposizione del Piano e dei programmi di cui all'articolo 2, si è costituito presso l'Assessorato alla rinascita, per la durata della legge 11 giugno 1962, n. 588, il Centro regionale di programmazione, composto da personale qualificato nelle discipline economiche, sociali, statistiche, tecniche ed amministrative, in numero non superiore a 25 unità, oltre che da personale di concetto, esecutivo ed ausiliario che sarà ritenuto necessario per il funzionamento dello stesso Centro e che sarà fornito dall'Assessorato alla rinascita.

La direzione del Centro è affidata ad un direttore, coadiuvato da un vice direttore.

Il direttore esercita le funzioni di segretario del Comitato di esperti di cui al terzo comma del precedente articolo 4, anche al fine di assicurare il coordinamento dell'attività del suddetto Comitato con quella del Centro regionale di programmazione.

La nomina del direttore e del vice direttore è fatta con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita, previa deliberazione della Giunta medesima.

Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588, il Centro opera d'intesa con la Cassa per il Mezzogiorno e con gli uffici da essa all'uopo costituiti.

Art. 14.

Il personale del Centro regionale di programmazione viene assunto a tempo determinato, per chiamata diretta, su proposta dell'assessore alla rinascita, con decreto del Presidente della Giunta, sentita la Giunta medesima. Con la stessa procedura vengono determinate le condizioni di assunzione e del trattamento economico.

Al Centro può essere destinato a prestare servizio personale comandato dallo Stato e da enti pubblici nonchè personale alle dipendenze della Regione.

Con la procedura del primo comma possono essere concessi compensi speciali a favore del personale di cui al comma precedente.

Al personale comandato spetta il trattamento economico goduto presso l'Amministrazione di provenienza, nonchè la indennità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, e quella di cui alla legge regionale 8 febbraio 1955, n. 2.

Art. 15.

Le spese occorrenti per il personale e per il funzionamento del Centro regionale di programmazione e del Comitato di esperti di cui all'articolo 4, fanno carico ai titoli di spesa che saranno costituiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e sono ordinate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1962 è apportata la seguente variazione in aumento:

Capitolo 11 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile (articolo 8 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250) lire 15 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1962 è istituito il capitolo 206-*bis*: « Spese occorrenti per il primo funzionamento del Centro regionale di programmazione e del Comitato di esperti ». A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 206 dello stesso stato di previsione la somma di lire 15 milioni.

Nello stesso capitolo 206-*bis* viene altresì iscritta la somma di lire 15 milioni derivante dalle maggiori entrate previste nel secondo comma del presente articolo.

Le spese occorrenti al primo funzionamento del Centro regionale di programmazione e del Comitato di esperti fanno carico al succitato capitolo 206-*bis*.

CAPO IV

Disposizioni particolari e transitorie

Art. 16.

L'Assessorato alla rinascita può avvalersi dell'opera di istituti ed enti specializzati per gli adempimenti tecnici di cui al comma secondo, lettera *a*) e *b*), dell'articolo 2 della presente legge.

Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l'eventuale rinnovo ed i relativi compensi sono autorizzati, su proposta dell'assessore alla rinascita, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 17.

I Comitati tecnici consultivi previsti da leggi regionali sono integrati da un rappresentante dell'Assessorato alla rinascita quale membro di diritto ove la rappresentanza del l'Assessorato predetto non sia già prevista dalle loro leggi istitutive.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono designati dall'assessore alla rinascita e sono nominati secondo la procedura prevista per la nomina dei rappresentanti degli altri Assessorati regionali.

Art. 18.

Sino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sull'ordinamento generale degli uffici regionali, alle tabelle allegate alla legge regionale 20 maggio 1960 n. 9, sono apportate, per le esigenze dell'Assessorato alla rinascita e per gli adempimenti di cui all'articolo 6 della presente legge, le seguenti variazioni:

TABELLA PRIMA

A) *Impiegati amministrativi*:	
a) direttivi	da 103 a 115
b) di concetto (segretari)	da 92 a 102
(ragionieri)	da 41 a 50
c) esecutivi	da 202 a 217
d) ausiliari	da 72 a 76
B) *Impiegati tecnici*:	
a) direttivi:	
ingegneri	da 15 a 18
dottori in agraria	da 12 a 15
b) di concetto:	
geometri	da 37 a 40
periti agrari	da 20 a 23
periti industriali	1
assistenti sociali	3
c) ausiliari:	
agenti tecnici	da 49 a 51

TABELLA SECONDA

A) *Impiegati direttivi*:	
AMMINISTRATIVI	
Direttore di divisione	da 22 a 26
Direttore di sezione	da 31 a 36
Consiglieri di 1ª, 2ª 3ª classe	da 34 a 37
TECNICI	
Ingegneri:	
Ingegnere superiore	da 4 a 7
Dottori in agraria:	
Ispettore principale	
Ispettore e ispettore aggiunto	da 5 a 8
B) *Impiegati di concetto*:	
AMMINISTRATIVI	
Segretario principale	da 5 a 9
Primo segretario	da 22 a 24
Segretario aggiunto e vice segretario	da 30 a 34
Ragioniere aggiunto e vice ragioniere	da 9 a 13
TECNICI	
Geometri:	
Primo geometra	da 9 a 12
Periti agrari:	
Esperto principale	da 1 a 2
Primo esperto	da 6 a 8

Periti industriali:

Perito principale, primo perito, perito, perito aggiunto, vice perito . . . 1

Assistenti sociali:

Assistente sociale, assistente sociale aggiunto e vice assistente sociale . . . 3

C) *Impiegati esecutivi*:

AMMINISTRATIVI

Archivista capo	da	8 a 9
Primo archivista	da	33 a 35
Applicato e applicato aggiunto	da	56 a 69

D) *Personale ausiliario*:

AMMINISTRATIVI

Commesso capo	da	3 a 4
Commesso	da	14 a 15
Usciere e inserviente	da	32 a 34

TECNICI

Agente tecnico capo	da	2 a 3
Agente tecnico	da	47 a 48

I posti di nuova istituzione, di qualifica superiore a quella iniziale, sono messi a concorso interno per esami e per titoli fra il personale di qualifica immediatamente inferiore, il quale compia entro il 31 dicembre 1962, ridotta di due anni, l'anzianità complessiva di servizio richiesta dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta 19 settembre 1960, n. 24.

Il bando per il concorso interno di cui al comma precedente verrà emanato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

I posti non attribuiti ai sensi del secondo comma sono portati in aumento a quelli di qualifica iniziale.

Per la copertura dei posti di qualifica iniziale vengono banditi concorsi pubblici per esami.

Art. 19.

Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 10, 12 e 16 della presente legge, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo 206 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi. La dizione del capitolo 206 è modificata come segue: « Spese per il funzionamento dei Comitati di consultazione e zonali, per consulenze, indagini, rilevazioni e studi relativi al programma organico straordinario di intervento (Piano di rinascita) nonchè spese di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 1959, n. 7 ».

Le spese di cui all'articolo 17 della presente legge fanno carico al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1962 ed ai capitoli ad esso corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi. A favore di tale capitolo è stornata la somma di lire 200.000 dal capitolo 214 dello stesso stato di previsione.

Art. 20.

Le spese di cui all'articolo 18 della presente legge fanno carico ai capitoli 6, 8, 10, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962 ed ai capitoli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 21.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 sono introdotte le seguenti varianti:

Variazione in diminuzione :

Capitolo 214 — Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria (art. 6, legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21; art. 11 legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, ed art. 14 legge regionale 23 dicembre 1960, n. 16) lire 20.000.000.

Variazioni in aumento:

Capitolo 6 — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1959, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1, artt. 5, 7 ed 8 legge regionale 28 novembre 1957, n. 25; legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20; artt. 2 e 3, legge regionale 21 marzo 1959, n. 7; leggi regionali 23 marzo 1960, n. 6; 20 maggio 1960, n. 9; 23 marzo 1961, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria) lire 15.000.000.

Capitolo 8 — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) lire 3.000.000.

Capitolo 10 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6 decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 19) lire 500.000.

Capitolo 11 — Indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento (legge regionale 4 maggio 1956, n. 16; decreto del Presidente della Regione 11 luglio 1952, n. 767, e legge 15 aprile 1961, n. 291) lire 1.000.000.

Capitolo 12 — Spese per l'estensione al personale dipendente dall'Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (legge regionale 7 ottobre 1955, n. 19) lire 500.000.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 agosto 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1962, n. 6.

Norme di attuazione dell'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 44 del 6 agosto* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 192 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 49 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, della quota parte degli stanziamenti assegnata in favore della Regione Sarda dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

Il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'assessore alla agricoltura e foreste, di concerto con l'assessore alle finanze, è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sul predetto capitolo 192 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alle quote assegnate in favore della Regione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 agosto 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1962, n. 8.
Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 44 del 6 agosto* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, oltre i contingenti previsti nelle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, di personale appartenente alla carriera direttiva del Ministero dell'interno — Amministrazione civile — e del Ministero del tesoro di qualifica non superiore a ispettore generale od a direttore di ragioneria di prima classe e non inferiore a consigliere di prima classe o a vice direttore di ragioneria, da comandarsi, ai sensi dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel numero massimo di sei unità.

Art. 2.

Al personale comandato di cui al precedente articolo viene corrisposto, oltre il trattamento economico goduto presso la Amministrazione di appartenenza, l'indennità istituita con l'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè la indennità prevista dall'articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 1955, numero 2.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 6, 8, 10, 11 e 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1962 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Capitolo 17 — Imposte di fabbricazione ed imposta sul gas e sull'energia elettrica e relative indennità di mora (articolo 8, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; articolo 36, decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e legge 3 giugno 1960, n. 529): L. 20.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Capitolo 6 — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso la Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; articoli 5, 7 ed 8, legge regionale 28 novembre 1957, n. 25; legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20; articoli 2 e 3, legge regionale 21 marzo 1959, n. 7; leggi regionali 23 marzo 1960, n. 6; 20 maggio 1960, n. 9; 23 marzo 1961, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria): lire 16.000.000;

Capitolo 8 — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) L. 1.000.000;

Capitolo 10 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze del servizio (art. 6, decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19): L. 450.000;

Capitolo 11 — Indennità di missione e rimborso di spese di viaggio e trasferimento (legge regionale 4 maggio 1956, n. 16; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e legge 15 aprile 1961, n. 291): L. 2.500.000;

Capitolo 12 — Spese per l'estensione al personale dipendente dall'Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (legge regionale 7 ottobre 1955, n. 19): L. 50.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 agosto 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1962, n. 9.
Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero-casearia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 50 del 9 ottobre* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura del contributo previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata dal 50 all'80 % della spesa preventivata, quando i contributi siano richiesti per opere di miglioramento fondiario la cui realizzazione porti ad un rilevante incremento delle disponibilità foraggere e favorisca la trasformazione di aziende pastorali in aziende agro-pastorali od agro-zootecniche.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso, in particolare, per l'esecuzione di opere volte al miglioramento dei pascoli, anche attraverso lo spietramento, il decespugliamento, il dicioccamento, la concimazione di fondo e l'eliminazione delle essenze nocive, per la sistemazione e la preparazione dei terreni per l'impianto di erbai annuali o poliennali e per la costruzione di stalle, ricoveri per il bestiame, di silì di foraggio, e di impianti di irrigazione e di opere stabili di recinzione e di sezionamento necessarie alla migliore utilizzazione dei terreni a pascolo. Sono escluse dal

beneficio del maggior contributo le opere che non siano destinate al raggiungimento degli scopi indicati al comma precedente.

Per le stesse opere eseguite con i contributi dello Stato o di altri enti è concessa, da parte della Regione, una integrazione di contributo fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa.

Art. 2.

Sono ammesse al contributo dell'80 per cento le apparecchiature che consentano una più razionale ed igienica raccolta e conservazione del prodotti che non siano stati sottoposti ad alcuna lavorazione, ivi comprese le attrezzature per la mungitura meccanica, e le attrezzature occorrenti al trasporto dei prodotti zootecnici dai luoghi di produzione ai centri di raccolta e lavorazione.

Sono esclusi dal contributo di cui al precedente comma i mezzi di trasporto, a meno che la richiesta non sia presentata da allevatori associati. Le caratteristiche dei mezzi di trasporto ammissibili a contributo saranno stabilite con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste sentito il Comitato tecnico regionale dell'agricoltura.

Art. 3.

Il contributo dell'80 per cento è concesso soltanto a conduttori, a coltivatori ed allevatori diretti; siano essi proprietari, enfiteuti, affittuari di piccole o medie aziende; mezzadri, coloni, soccidari, singoli o associati.

Per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto e per la determinazione ed il riconoscimento delle piccole e medie aziende valgono le norme contenute nell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588, l'Amministrazione regionale impone l'obbligo dell'esecuzione dei miglioramenti fondiari ai proprietari di terreni normalmente adibiti a pascolo ed idonei alla trasformazione.

Tale obbligo non è imposto ai proprietari dei terreni che li concedano con un contratto che abbia la durata di almeno nove anni ad affittuari, mezzadri, coloni e soccidari, singoli o associati, che siano disposti ad eseguire negli stessi terreni opere di trasformazione, avvalendosi anche del contributo di cui all'articolo 1 ed in tal senso abbiano presentato richiesta documentata agli uffici competenti.

Art. 5.

Fino a quando non saranno state approvate le direttive fondamentali della trasformazione da includere nel piano e nei programmi di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, l'obbligo di cui al precedente articolo non è imposto ai proprietari coltivatori diretti.

Art. 6.

Le opere da eseguire obbligatoriamente, il tempo concesso per la loro esecuzione, la misura del contributo regionale, che non potrà in ogni caso essere superiore al 50 per cento della spesa preventivata, saranno determinati con decreto dell'assessore all'agricoltura e foreste, previa istruttoria dei competenti organi tecnici.

Ove i proprietari non intendano eseguire le opere di miglioramento fondiario, il decreto indicherà anche l'ente di bonifica o colonizzazione incaricato dell'esecuzione dei lavori e determinerà le modalità di recupero delle somme da porsi a carico dei singoli proprietari.

L'ente, per l'esecuzione dei lavori, si avvarrà di preferenza, degli affittuari, mezzadri, coloni e soccidari già possessori del fondo.

Art. 7.

L'obbligatorietà dell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario non può essere imposta per terreni di proprietà di enti pubblici. L'Assessorato all'agricoltura e foreste è, però, autorizzato a predisporre, assumendo a suo carico l'onere degli studi e della progettazione, tenuto conto delle consuetudini locali, piani per la valorizzazione ed utilizzazione, ai fini sopratutto dell'incremento del patrimonio zootecnico, dei predetti terreni ed a stimolare e favorire, con ogni opportuna iniziativa, l'attuazione dei predetti piani.

Agli enti pubblici, che intendano eseguire, in terreni di loro proprietà, opere la cui realizzazione assume particolare interesse per gli allevatori operanti nel territorio, può essere concesso un contributo dell'80 per cento della spesa ammessa.

Art. 8.

Quando si tratti di aziende con superficie superiore a venti ettari, costituite da corpi non inferiori a cinque ettari, la concessione del maggior contributo è subordinata alla presentazione di un piano aziendale nel quale siano contemplate le opere da eseguirsi, anche in più anni, sia indicato il carico di bestiame gravante sul fondo e quello che presumibilmente potrà gravarvi, quando siano state compiute le opere di trasformazione, e siano contenute tutte le notizie che dimostrino l'utilità e l'economicità delle iniziative che si intendano assumere.

Art. 9.

Nella concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli la precedenza è data alle richieste presentate da pastori ed allevatori associati che intendano procedere alla utilizzazione e valorizzazione di terreni contigui in forma associativa e che intendano realizzare opere di interesse aziendale od interaziendale su notevoli superfici accorpate.

In questi casi l'Assessorato è autorizzato ad assumere, a suo carico, l'onere degli studi necessari alla predisposizione del piano aziendale o interaziendale e l'onere della progettazione, nonchè delle spese relative agli atti legali ed agli adempimenti fiscali per la costituzione di società di gestione delle proprietà terriere da accorpare e per i conferimenti conseguenti.

Art. 10.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire corsi di preparazione o specializzazione professionale specificatamente destinati ad allevatori, pastori e tecnici del settore.

Il programma dei corsi, la loro durata, gli istituti, enti od organizzazioni affidatari saranno determinati con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

Art. 11.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire uno o più centri permanenti per la formazione delle maestranze addette alla lavorazione e trasformazione dei prodotti zootecnici.

Le spese per la gestione dei centri e per la permanenza degli allievi partecipanti ai corsi presso i centri stessi sono a totale carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 12.

Nell'affidamento dei corsi di cui all'articolo 10 e della gestione dei centri di cui all'articolo 11 sarà accordata la preferenza agli Istituti professionali statali dell'agricoltura.

Art. 13.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni della legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, a concedere contributi fino alla misura massima dell'80 per cento a favore di cooperative di produttori agricoli che intendano ampliare gli stabilimenti caseari o ammodernarne e completarne le attrezzature, o costruire nuovi stabilimenti in territori dell'Isola nei quali, in rapporto all'entità del patrimonio zootecnico ed ai prevedibili incrementi, ne sia accertata e riconosciuta la necessità.

Il contributo è sempre concesso nella misura massima dell'80 per cento quando i progetti di ammodernamento o completamento degli impianti prevedano l'installazione di attrezzature che permettano una più igienica lavorazione e la tipizzazione del prodotto o la produzione di tipi di formaggio che trovino più facile e remunerativo collocamento sui mercati isolani ed extraisolani.

E' ammessa l'integrazione, fino alla misura prevista nel presente articolo, dei contributi concessi, per il raggiungimento degli stessi scopi, dallo Stato o da altri enti.

Nulla è innovato della procedura prevista, per la concessione dei contributi e delle integrazioni, dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47.

Alle cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già ottenuto il decreto di concessione, e ove non sia ancora intervenuta la liquidazione del sussidio, è estesa l'integrazione del maggior contributo previsto nel primo comma del presente articolo.

Art. 14.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese occorrenti per la costruzione di impianti di interesse regionale per la salagione, la stagionatura e la migliore conservazione dei prodotti caseari.

Gli impianti potranno essere gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale, attraverso istituti o enti da essa controllati, o da consorzi di cooperative di produttori o da singole cooperative, che siano in grado di fornire le idonee garanzie.

Gli impianti potranno anche essere ceduti al consorzio o alla cooperativa affidatari, trascorso un periodo di almeno dieci anni dalla data di inizio effettivo dell'attività, previo pagamento, in una unica soluzione o in più annualità, di una somma che sarà determinata al momento della cessione e che non potrà comunque essere superiore al 20 per cento del valore di costruzione degli impianti.

L'Assessore all'agricoltura e foreste stabilirà con suo decreto, di concerto con l'Assessore alle finanze, le norme per la gestione, senza fini di lucro, dei predetti impianti.

Art. 15.

L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli sulla gestione degli impianti per accertarne la rispondenza alle norme del decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo. I controlli sono esercitati da funzionari della Amministrazione regionale all'uopo incaricati dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

L'Amministrazione regionale ha altresì facoltà di revocare l'affidamento della gestione al consorzio od alla cooperativa che non si attengano alle norme del decreto di cui al precedente articolo ovvero impediscano od ostacolino l'esercizio dei controlli che l'Amministrazione riterrà di disporre.

Art. 16.

L'Amministrazione regionale assume a suo carico la differenza tra il tasso d'interesse praticato dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario o al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quelle da porre a carico di pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna, per la concessione di prestiti di cui all'articolo 2, numeri 1, 3 e 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ad un tasso non superiore al 2 per cento.

I prestiti concessi in applicazione delle norme del presente articolo sono assistiti da garanzia sussidiaria dell'Amministrazione regionale fino ad un ammontare complessivo dell'80 per cento delle perdite accertate.

Art. 17.

E' costituito a carico del bilancio passivo della Regione Sarda, presso uno o più istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario in Sardegna, un fondo di rotazione per la concessione, da effettuarsi dagli stessi istituti, a pastori ed allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna, dei prestiti di cui all'articolo 2, numeri 1, 3 e 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 18.

Per la concessione dei prestiti di cui al precedente articolo il tasso d'interesse a carico del mutuatario, non potrà essere superiore al 2 per cento, al lordo di diritti di Commissione e spese accessorie.

Art. 19.

Le domande di prestiti devono essere presentate agli istituti incaricati della gestione del fondo di cui all'articolo 17.

Le deliberazioni sulla concessione dei prestiti sono assunte dai competenti organi deliberanti degli stessi istituti integrati da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli Assessori all'agricoltura e foreste, alle finanze ed alla rinascita.

Art. 20.

L'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alla agricoltura e foreste è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti incaricati della gestione del fondo di cui all'articolo 17.

Art. 21.

L'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 1959, n. 21, è sostituito dal seguente:

« La quota di interessi da porre a carico del mutuatario non deve essere superiore al 2 per cento in ragione di anno.

Il concorso dell'Amministrazione regionale è ragguagliato alla differenza tra il tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito autorizzati, al netto dell'eventuale concorso dello Stato o di altri enti, ed il tasso d'interesse indicato al comma precedente ».

L'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare in senso conforme alle norme del presente articolo il regolamento di attuazione della citata legge regionale 14 dicembre 1959, n. 21.

Art. 22.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi, fino alla misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per l'organizzazione delle vendite dei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l'incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini, ed in particolare dei prodotti derivati dal latte ovino, organizzate da ditte di comprovata capacità e serietà.

Ove manchino da parte dei consorzi o delle cooperative le iniziative di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale potrà provvedere direttamente, ovvero attraverso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna, o con il ricorso a organizzazioni particolarmente qualificate.

Art. 23.

La concessione dei contributi e del concorso sugli interessi a favore di cooperative di allevatori e pastori e loro consorzi previsti dai precedenti articoli nonchè l'affidamento della gestione degli impianti di conservazione del prodotto costruiti dall'Amministrazione regionale, sono subordinati all'utilizzazione in proprio, senza cessione a terzi, anche temporanea, degli impianti ed all'attuazione da parte delle cooperative e consorzi interessati, delle direttive che l'Assessorato nell'agricoltura e foreste impartirà sul periodo di lavorazione e la stagionatura, sui tipi e le caratteristiche del prodotto e su quanto è ritenuto utile al raggiungimento del migliore modello di produzione.

Art. 24.

L'Amministrazione regionale promuoverà, con ogni opportuna iniziativa, la costituzione dei consorzi volontari di produzione previsti dagli articoli 7 ed 8 della legge 10 aprile 1954, n. 125, allo scopo di garantire un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza nella produzione e nel commercio dei formaggi con denominazione di origine e tipici, prodotti nel territorio della Sardegna ed allo scopo di garantire, altresì, che la produzione del formaggio « pecorino romano » in Sardegna risponda ai requisiti previsti dall'allegato *A* e che la produzione del formaggio « fiore sardo » risponda ai requisiti previsti dall'allegato *B* della stessa legge.

Art. 25.

Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, sino ad un massimo di lire 2.000.000.000, da ammortizzare in non meno di dieci anni, ad un tasso di interesse non superiore al 7 per cento.

Art. 26.

L'Amministrazione regionale è autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento del mutuo di cui al precedente articolo.

Art. 27.

Il fondo di rotazione di cui all'articolo 17 sarà incrementato da appositi stanziamenti da prevedersi nel bilancio regionale del 1963 e degli anni successivi.

Art. 28.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi devono trovare capienza nei limiti della quota della imposta ipotecaria devoluta alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall'esercizio finanziario 1963.

Art. 29.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere al tesoriere dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito, garanzia fidejussoria a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all'articolo 25.

Art. 30.

In ordine agli indirizzi generali di applicazione, e alla concessione, nei singoli casi, dei benefici previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale considererà la possibilità di usufruire delle provvidenze disposte dalle leggi dello Stato ed in particolare di quelle di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 31.

Un apposito regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ne determinerà le norme di applicazione.

Il regolamento di cui al precedente comma determinerà, in particolare, le caratteristiche dei terreni da considerare normalmente adibiti a pascolo ed idonei alla trasformazione e la procedura per l'accertamento, sentiti gli interessati, della sussistenza delle condizioni che consentano l'imposizione dell'obbligo di esecuzione delle opere di trasformazione di cui ai precedenti articoli 4 e 6.

Art. 32.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962 è istituito il capitolo 90-*ter*, con la denominazione: « Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di rotazione per la concessione di prestiti a pastori, allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali e loro consorzi operanti in Sardegna, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui ».

Le spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione fanno carico al predetto capitolo 90-*ter* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 33.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1962 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Capitolo 17 — Imposte di fabbricazione ed imposta sul gas e sull'energia elettrica e relative indennità di mora (articolo 8, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; art. 36, decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e legge 3 giugno 1960, n. 529) L. 50.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo stesso anno è introdotta la seguente variazione in aumento:

Capitolo 90-*ter* — Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di rotazione per la concessione di prestiti a pastori, allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi operanti in Sardegna e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui. L. 50.000.000.

Art. 34.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1962 è istituito il capitolo 58-*bis* con la denominazione « Ricavo dei mutui contratti per la costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a pastori, allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna » e con lo stanziamento di lire 2.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962 è istituito il capitolo 217-*bis* con la denominazione « Fondo di rotazione per la concessione di prestiti a pastori, allevatori associati in cooperative, gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna » e con lo stanziamento di lire 2.000.000.000.

Le spese di cui all'articolo 17 fanno carico al suddetto capitolo 217-*bis* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 35.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 175-*bis* — Contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi per l'organizzazione delle vendite nei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l'incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini;

Capitolo 178-*bis* — Spese per la parziale assunzione dello onere degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1962 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Capitolo 11 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile (art. 8, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; art. 33, decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e legge 5 gennaio 1953, n. 21); L. 40.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo stesso anno sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Capitolo 163 — Contributi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna (legge regionale 18 maggio 1960, n. 10); L. 50.000.000;

Capitolo 170 — Somma da versare annualmente al conto corrente speciale per la lotta contro i parassiti dell'ulivo (legge regionale 31 gennaio 1957, n. 1); L. 50.000.000;

In aumento:

Capitolo 175 — Contributi alle latterie sociali cooperative ed alle cantine sociali cooperative per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali (art. 2, legge regionale 9 novembre 1950, n. 47); L. 20.000.000;

Capitolo 175-*bis* — Contributi a favore di cooperative di pastori ed allevatori o di loro consorzi per l'organizzazione delle vendite nei mercati della Penisola ed esteri e per campagne pubblicitarie per l'incremento dei consumi e della vendita dei formaggi e dei latticini; L. 20.000.000;

Capitolo 178-*bis* — Spese per la parziale assunzione dello onore degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori ed allevatori associati in cooperative, in gruppi, latterie sociali o loro consorzi, operanti in Sardegna; lire 100.000.000;

Le spese previste per l'applicazione degli articoli 1, 2, 7 e 9 della presente legge fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962 ed ai capitoli ad esso corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dagli articoli 10 e 11 fanno carico al capitolo 67 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dagli articoli 13 e 14 fanno carico al capitolo 175 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci

per gli anni successivi; quelle previste dall'articolo 16 fanno carico al capitolo 178-*bis* dello stesso stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dall'articolo 21 fanno carico al capitolo 196 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; quelle previste dall'art. 22 fanno carico al capitolo 175-*bis* del medesimo stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 36.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 ottobre 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1962, n. 10.
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 68 del 17 novembre 1962*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
dell'esercizio finanziario 1952

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1952, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'entrata, in L. 10.524.900.977
delle quali furono riscosse . . . . . » 8.603.586.788

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.921.314.189

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1952, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa, in L. 10.823.306.683
delle quali furono pagate . . . . . . » 2.516.521.820

e rimasero da pagare . . . . L. 8.306.784.863

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1952 rimane stabilito:

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	8.817.637.954
Spesa .	»	9.137.176.024
Disavanzo effettivo	L.	319.538.070

Entrate e spese per movimento di capitali

Entrata .	L.	1.707.263.023
Spesa .	»	1.686.130.659
Avanzo per movimenti di capitali	L.	21.132.364

Riepilogo generale

Entrata . . .	L.	10.524.900.977
Spesa . . .	»	10.823.306.683
Disavanzo finale	L.	298.405.706

ENTRATE E SPESE RESIDUE
degli esercizi finanziari precedenti

Art. 4.

Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'entrata, in L. 5.867.553.549
delle quali furono riscosse . . . . » 1.852.147.181

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 4.015.406.368

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951 restano determinate, come dal conto consuntivo della spesa, in L. 11.816.111.363
delle quali furono pagate . . » 3.213.732.812

e rimasero da pagare . . L. 8.602.378.551

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'entrata, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1952 (art. 1)	L.	1.921.314.189
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 4)	»	4.015.406.368
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	2.280.098.289
Residui attivi al 31 dicembre 1952	L.	8.216.818.846

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1952 (art. 2)	L.	8.306.784.863
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 5)	»	8.602.378.551
Residui passivi al 31 dicembre 1952 . .	L.	16.909.163.414

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 272.494.964,05 il disavanzo finanziario della Regione per l'esercizio 1952, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1952	L.	321.163.726,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1952	»	10.524.900.977 —

Aumento dei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:

Accertati:

al 1° gennaio 1952	L.	5.867.490.424		
al 31 dicembre 1952	»	5.867.553.549		
			L.	63.124,95

Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:

Accertati:

al 1° gennaio 1952	L.	11.841.958.990		
al 31 dicembre 1952	»	11.816.111.363		
			»	25.847.617 —
			L.	10.871.975.445,83

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1952	L.	10.823.306.683 —
Totale passività	L.	10.823.306.683
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1952	L.	48.668.762,83
Totale a pareggio delle attività	L.	10.871.975.445,83

Alla regolarizzazione del disavanzo finanziario dell'esercizio 1952, accertato in L. 272.494.964,05, si provvede con il parziale impiego dell'avanzo finanziario della gestione 1949 e degli esercizi 1950 e 1951, complessivamente accertato in lire 321.163.726,88.

All'impiego del saldo dell'avanzo finanziario della gestione 1949 e degli esercizi 1950 e 1951, determinato in L. 48.668.762,83 si provvederà con la legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 1953.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 100.000, risultata in sede di consuntivo al capitolo 12 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 novembre 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1962, n. 11.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 69 *del* 19 *novembre* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
dell'esercizio finanziario 1953

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1953, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'entrata in . . L. 10.290.177.667

delle quali furono riscosse	»	9.417.188.938
e rimasero da riscuotere	L.	872.988.729

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1953, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa in . . . . . . L. 10.825.677.820

delle quali furono pagate	»	4.684.699.779
e rimasero da pagare	L.	6.149.978.041

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1953 rimane stabilito:

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	9.659.519.555
Spesa	»	8.716.190.998
Avanzo effettivo	L.	943.328.557

Entrate e spese per movimento di capitali

Entrata	L.	630.658.112
Spesa	»	2.109.486.822
Disavanzo per movimento di capitali	L.	1.478.828.710

Riepilogo generale

Entrata	L.	10.290.177.667
Spesa	»	10.825.677.820
Disavanzo finale	L.	535.500.153

ENTRATE E SPESE RESIDUE
degli esercizi finanziari precedenti

Art. 4.

Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'entrata, in L. 8.218.070.137

delle quali furono riscosse	»	3.584.374.218
e rimasero da riscuotere	L.	4.633.695.919

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962 restano determinate, come dal conto consuntivo della spesa, in . . L. 16.559.418.120

delle quali furono pagate	»	5.932.150.590
e rimasero da pagare	L.	10.627.267.530

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'entrata, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1953 (art. 1)	L.	872.988.729
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 4)	»	4.633.695.919
Somme riscosse rimaste da versare	»	1.930.844.692
Residui attivi al 31 dicembre 1953	L.	7.437.529.340

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1953 (art. 2)	L.	6.140.978.041
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 5)	»	10.627.267.530
Residui passivi al 31 dicembre 1953 . .	L.	16.768.245.571

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 184.503.568 il disavanzo finanziario della Regione per l'esercizio 1953, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1953			L.	48.668.762,83
Entrate dell'esercizio finanziario 1953			»	10.290.177.667 —
Aumento nei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1953 .	L.	8.216.818.846		
al 31 dicembre 1953 .	»	8.218.070.137	»	1.251.291 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1953	L.	16.909.163.414		
al 31 dicembre 1953	»	16.559.418.120	»	349.7[illegible]
Totale delle attività . .			L.	10.689.813.011,83
Disavanzo finanziario al 31 dicem. 1953			L.	135.834.805,17
Totale a pareggio delle passività			L.	10.825.677.820

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1953	L.	10.825.677.820 —
Totale delle passività . .	L.	10.825.677.820 —

Alla regolazione del disavanzo finanziario dell'esercizio 1953, accertato in L. 184.503.568, si provvede:

per l'importo di L. 48.668.762,83, con l'impiego del saldo dell'avanzo finanziario della gestione 1949 e degli esercizi 1950 e 1951;

per l'importo di L. 135.834.805,17, con il parziale impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1960.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le prelevazioni delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste:

Decreto 22 maggio 1953, n. 6038-628 .	L.	15.000.000
Decreto 11 giugno 1953, n. 6869-794 .	»	15.000.000
Decreto 16 novembre 1953, n. 13774-1767	»	6.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 novembre 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1962, n. 12.

Erezione del monumento alla Brigata Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 69 *del* 19 *novembre* 1962).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concedere con proprio decreto, a favore dell'Amministrazione comunale di Sassari, un contributo fino a L. 20.000.000 da destinare alla erezione del monumento alla Brigata Sassari.

Art. 2.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1962, il capitolo 3-*bis*, denominato « Contributo per l'erezione del monumento alla Brigata Sassari ».

A favore di tale capitolo è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione, « Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative », la somma di L. 20.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 novembre 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1962, n. 13.

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 74 *del* 7 *dicembre* 1962).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1956:

decreto 27 ottobre 1956, n. 34	L.	10.000.000
decreto 24 novembre 1956, n. 39 . . .	»	30.500.000
decreto 17 dicembre 1956, n. 43 . . .	»	10.000.000
decreto 18 dicembre 1956, n. 44 . .	»	15.000.000
decreto 29 dicembre 1956, n. 48 . . .	»	17.809.500

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 dicembre 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1962, n. 14.
Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 74 *del* 7 *dicembre* 1962).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1957:

decreto 15 aprile 1957, n. 13	L. 20.000.000
decreto 21 maggio 1957, n. 18	» 5.000.000
decreto 31 maggio 1957, n. 19	» 13.000.000
decreto 15 giugno 1957, n. 22	» 20.000.000
decreto 2 luglio 1957, n. 25	» 30.000.000
decreto 8 luglio 1957, n. 27	» 15.000 000
decreto 9 luglio 1957, n. 28	» 4.500.000
decreto 14 agosto 1957, n. 43	» 3.000.000
decreto 4 settembre 1957, n. 44	» 3.145.000
decreto 21 settembre 1957, n. 46	» 5.000.000
decreto 4 dicembre 1957, n. 54	» 46.518.717

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 dicembre 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1962, n. 15.
Modifiche alle norme vigenti in materia di caccia e uccellagione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 76 *del* 15 *dicembre* 1962).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito del territorio della Regione sarda, nelle zone dove la cattura del tordo e del merlo ha carattere consuetudinario e presenta, per le popolazioni locali, notevole importanza economica, essa può aver luogo anche con mezzi normalmente vietati (reti mobili, lacci ed altri attrezzi in uso), purchè l'impiego di tali mezzi risulti chiaramente diretto alla cattura delle specie sopraindicate.

A tale scopo l'Assessore all'agricoltura e foreste determinerà, anno per anno, con proprio decreto, le zone e i periodi entro cui tale forma di uccellagione è consentita.

Entro tali zone, e per i periodi in cui sarà consentita l'uccellagione, è abrogato il divieto di cui alla lettera *n*) dello articolo 38 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 2.

Per l'esercizio di tale forma di uccellagione entro il perimetro di ogni singola zona determinata nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 1, i Comitati provinciali della caccia rilasceranno uno speciale permesso di uccellagione, valido per una stagione e rinnovabile di anno in anno, dietro versamento del diritto fisso di lire duemila.

Tale permesso non comporta l'esercizio delle facoltà concesse dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla approvazione della presente legge dovrà essere emanato il regolamento di attuazione.

Per quanto non contemplato nelle norme di cui ai precedenti articoli, valgono le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 dicembre 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1962, n. 16.
Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 79 *del* 29 *dicembre* 1962).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1951, n. 13, è abrogato ed è sostituito dal seguente: « Al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed una indennità di trasferta di L. 6.500 giornaliere, più L. 3.500 in caso di pernottamento.

Le indennità di cui al comma precedente sono maggiorate del 50 per cento per le trasferte effettuate all'estero ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1962.

Art. 3.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo 2 è stornata la somma di lire 15.000.000 dal capitolo 214 dello stesso stato di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1962

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1962, n. **17**.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 79 *del* 29 *dicembre* 1962).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 11 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 33, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 5 gennaio 1953, n. 21)	L.	320.000.000
Capitolo 14 — Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, ed art. 34, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250)	»	60.000.000
Capitolo 17 — Imposte di fabbricazione ed imposta sul gas e sull'energia elettrica e relative indennità di mora (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3; art. 36, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e legge 3 giugno 1960, n. 529)	L.	820.000.000
	L.	1.200.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitolo 146 — Spese per la costruzione e la sistemazione di strade di interesse regionale o di competenza degli enti locali (art. 15, L.R. 13 giugno 1958, n. 4, e legge 14 luglio 1957, n. 604)	L.	1.200.000.000

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1962

CORRIAS

(5922)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(110870) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.